

2.

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) è *un corso abilitante all'insegnamento istituito dalle università*. Esso ha durata annuale e attribuisce, tramite un esame finale – sostenuto davanti a una commissione mista composta da docenti universitari, un insegnante “tutor” in ruolo presso gli istituti scolastici e un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR) o del MIUR – *il titolo di abilitazione all'insegnamento* in una delle classi di abilitazione previste dal DM 39/1998 e dal DM 22/2005, sino a quando tali decreti non saranno sostituiti. Il TFA è attivato per ciascuna classe di abilitazione secondo il fabbisogno.

Il Tirocinio Formativo Attivo consiste di tre gruppi di attività: 1) insegnamenti di materie psico-pedagogiche e di scienze dell'educazione; 2) un tirocinio svolto a scuola sotto la guida di un insegnante tutor, comprendente una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo; 3) insegnamenti di didattiche disciplinari che vengono svolti in un contesto di laboratorio mirante a stabilire una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico. Allo scopo, nei laboratori, è prevista una collaborazione tra docenti universitari, che li dirigono, e gli insegnanti tutor.

L'attività di tirocinio nella scuola si conclude con l'elaborazione di una relazione di tirocinio di cui è relatore un docente universitario e co-relatore l'insegnante tutor che ha seguito l'attività di tirocinio. La relazione deve consistere in un elaborato originale, non limitato a una

semplice esposizione delle attività svolte. L'elaborato deve evidenziare la capacità del tirocinante di integrare a un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attività in classe con le conoscenze in materia psico-pedagogica, nell'ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attività di laboratorio.

È requisito per l'accesso all'anno di Tirocinio Formativo Attivo il possesso del titolo di laurea magistrale e dei crediti previsti dalla classe di abilitazione.

Per le classi di abilitazione relative agli insegnamenti della *scuola secondaria di primo grado* l'accesso al tirocinio è riservato ai laureati nei curricula o nelle classi di laurea magistrale a tale scopo istituiti. Coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca e degli specifici requisiti curriculari di accesso possono accedere in soprannumero al TFA relativo alle scuole secondarie di primo grado tramite un'apposita prova di ammissione organizzata secondo i criteri di seguito stabiliti per le scuole secondarie di secondo grado.

Per le classi di abilitazione relative agli *insegnamenti della scuola secondaria di secondo grado* l'accesso è a numero chiuso ed è programmato.

L'accesso a numero chiuso è programmato dal MIUR. Il MIUR comunica entro il mese di febbraio agli USR le esigenze di reclutamento per ogni classe di abilitazione.

L'apertura dell'anno di tirocinio formativo è subordinata alla previsione annuale di esigenze di personale a livello regionale.

L'Ufficio Scolastico Regionale (USR) incontra, entro il mese di marzo, i responsabili dei singoli Atenei e Facoltà della regione presso i quali risulta presente il corso di tirocinio per le classi di abilitazione e, in accordo con loro, verifica la disponibilità ad attivare il tirocinio per

l'anno accademico successivo. Sulla base di tale disponibilità l'USR comunica al MIUR il numero di posti da attivare per ciascuna classe e da assegnare a ciascun Ateneo.

La prova di accesso al TFA, *obbligatoriamente formulata ed espletata dalle Facoltà interessate*, avviene, in tutta Italia, con le medesime modalità e punteggi indicati nel seguito. La prova scritta ha luogo nel medesimo giorno del mese di settembre e la prova orale ha inizio in un successivo giorno del mese di settembre. Tali giorni sono stabiliti dal MIUR. Il MIUR può disporre l'invio di ispettori per verificare che le prove si svolgano secondo criteri omogenei.

La prova di accesso deve verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione. Alla prova sono assegnati **100** punti così suddivisi: **60** punti per il test preliminare; **20** punti per la prova orale; **20** punti per titoli di studio, eventuali pubblicazioni e certificazioni.

Il test preliminare è una prova costituita da domande a risposta chiusa di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. Il test, della durata di tre ore, deve comprendere un numero di domande pari a **60**. La risposta corretta a ogni domanda vale **1** punto, la risposta errata o non data vale **0** punti.

Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve rispondere correttamente ad almeno **42** domande, ovvero conseguire una votazione maggiore o uguale a **42/60**.

La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a **15/20**. La prova è organizzata tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea. In particolare, nel caso di classi di laurea che comportino l'insegnamento di lingue (latino, greco, lingue moderne), è prevista una prova di traduzione o di

conversazione e, nel caso dell'insegnamento dell'italiano, una prova di analisi dei testi.

Il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l'accesso all'anno di tirocinio.

I **20** punti riservati ai titoli e/o altre certificazioni sono così suddivisi:

a) valutazione del curriculum di studi e della media degli esami di profitto, per un massimo di **2** punti;

b) votazione della tesi di laurea magistrale, per un massimo di **2** punti;

c) titolo di dottore di ricerca in ambito strettamente inerente ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, per un massimo di **10** punti;

d) altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione (scuole di specializzazione, master, ecc. di durata non inferiore a **60** CFU), per un massimo di **2** punti;

e) eventuali altri titoli (pubblicazioni, incarichi presso enti di ricerca, ecc.), per un massimo di **4** punti.

La graduatoria degli ammessi al TFA, espressa in centesimi, è costituita dai candidati che hanno superato le due prove (test e prova orale) con votazioni maggiore o uguale a **42/60** per il test e maggiore o uguale a **15/20** per la prova orale. A tali votazioni si aggiunge il punteggio della valutazione dei titoli presentati.

ATTIVITA' del TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

1. Il corso di TFA è istituito presso una Facoltà di riferimento e può essere interfacoltà o interateneo

2. La gestione delle attività didattiche del TFA è di spettanza del Consiglio di tale Corso di studio, costituito dai docenti universitari che in esso ricoprono incarichi didattici, da **2** rappresentanti degli insegnanti tutor “coordinatori” di cui al seguente punto 4 e nominati con le modalità ivi stabilite, da un rappresentante degli studenti tirocinanti e da un dirigente scolastico nominato dall’USR. Il Consiglio nomina un Presidente tra i docenti universitari, in carica per tre anni non rinnovabili.

3. Gli insegnanti tutor sono designati annualmente dai dirigenti scolastici tra gli insegnanti di ruolo nell’ambito degli istituti scolastici segnalati dall’USR. Hanno il compito di accogliere e seguire i tirocinanti nelle classi di cui sono responsabili.

4. A domanda degli interessati, tra gli insegnanti tutor sono annualmente selezionati dal Consiglio di Corso di Tirocinio, mediante un colloquio, gli insegnanti cui è affidato anche il compito di collaborare al coordinamento dell’attività di tirocinio. La selezione di tali insegnanti è sottoposta a ratifica del Consiglio della Facoltà di riferimento. Essi rispondono della loro attività al Consiglio di Corso di Tirocinio ed alla Facoltà. Il numero di tali insegnanti, non inferiore a **2**, è commisurato al numero dei tirocinanti nel rapporto di **1/30**. Gli insegnanti tutor, così selezionati (insegnanti tutor “coordinatori”) possono svolgere tale funzione per un massimo di tre anni non rinnovabili. Possono avere un distacco solo parziale dall’insegnamento. Due loro rappresentanti fanno parte del Consiglio del Corso.

5. Il Consiglio di Corso di tirocinio organizza i laboratori didattici disciplinari prevedendo modalità di collaborazione tra gli

insegnanti tutor, gli insegnanti tutor “coordinatori” e i docenti universitari.

Le attività del Tirocinio Formativo Attivo fanno capo alle Facoltà che organizzano sia le attività didattiche e di laboratorio, da svolgersi in sede universitaria, sia i tirocini che si svolgono presso gli istituti scolastici.

Le attività corrispondono ad un numero di CFU pari a **60**, così suddivisi (intendendosi con SSD, Settori Scientifico-Disciplinari):

Scienze dell'educazione nei SSD: M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale	18 CFU	presso le Facoltà	Docenti universitari
Didattiche disciplinari con laboratori	21 CFU	presso le Facoltà	Docenti universitari in collaborazione con insegnanti “tutor” e insegnanti “tutor coordinatori”
Tirocinio a scuola	12 CFU	presso le istituzioni scolastiche, appoggiandosi a un insegnante tutor	Insegnanti in servizio
Tesi finale e relazione finale di tirocinio	9 CFU	Docente universitario e insegnante tutor	Docenti universitari e insegnanti “tutor”

ESAME FINALE

L'esame finale di abilitazione consiste nella discussione di una relazione finale di tirocinio (le cui caratteristiche sono state descritte in precedenza) di cui è relatore un docente universitario e co-relatore l'insegnante tutor che ha seguito l'attività di tirocinio.

La Commissione d'esame di abilitazione è composta da **5** docenti universitari, da **un** rappresentante dell'USR e dall'insegnante tutor co-relatore della relazione di tirocinio.

La Commissione valuta la relazione finale di tirocinio in **settantesimi**. La valutazione tiene conto anche della media ponderata dei voti conseguiti durante il curriculum di tirocinio. L'esame finale della relazione di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a **49/70**. In tal caso, la Commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale, fino a un massimo di **30** punti.

*Il punteggio complessivo, espresso in **centesimi**, è il voto di abilitazione all'insegnamento.*

Il titolo rilasciato è il diploma di abilitazione all'insegnamento.

Lo studente che intenda conseguire una seconda abilitazione, oltre a possedere i requisiti d'accesso, deve superare il test d'accesso al TFA per la classe di abilitazione prescelta. Una volta ammesso, può richiedere il riconoscimento di CFU acquisiti nel TFA già frequentato.